

LEGGE 14 agosto 1991, n.281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2

Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.

8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3

Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
 - a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;
 - b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4

Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6

Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
 - a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
 - b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;

- c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
- d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
- e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
- f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8

Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 agosto 1991

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34.

Tutela e controllo degli animali da affezione.

(B.U. 4 agosto 1993, n. 31)

Art. 1.

(Finalita' della legge)

1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo.

Art. 2.

(Benessere degli animali)

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
 - a) e' vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
 - b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
 - c) e' vietato abbandonare gli animali da affezione.

Art. 3.

(Responsabilita' del detentore)

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. In particolare, in conformita' con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:
 - a) fornisce quantita' adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
 - b) procura adeguate possibilita' di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanita' o sicurezza, limitazioni della liberta', queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
 - c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
 - d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
3. E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattivita'.
4. E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 4.

(Controllo della riproduzione)

1. Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene e' responsabile della sua riproduzione, nonche' della custodia, della salute e del benessere della prole.
2. La Regione e le Unita' Socio Sanitarie Locali UU.SS.SS.LL., attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.

Art. 5.

(Soppressione eutanascica)

1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non e' vietata dalla normativa vigente, e' eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

Art. 6.

(Prevenzione e controllo del randagismo)

1. Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1.
2. I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Nei casi di particolare complessita' o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
4. Alle persone non autorizzate, in conformita' con il regolamento di attuazione, e' vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Art. 7.

(Canili pubblici)

1. I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessita'.
3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonche' per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto, puo' erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
5. La gestione sanitaria dei canili municipali e' affidata ai servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 8.

(Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)

1. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprieta' non e' stata reclamata.
2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attivita' di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
4. Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 9.

(Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali da affezione)

1. I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.

2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.
3. Per le stesse finalita' e' soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente la detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.

Art. 10.

(Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)

1. La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo regionale al quale hanno facolta' di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione all'Albo e' disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione.
3. Per promuovere e sostenere l'attivita' delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991, puo' erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.
4. La Regione puo' autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.

Art. 11.

(Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni iscritte All'albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione.
2. Riconosciuto, altresì, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilita' e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.
3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.

Art. 12.

(Randagismo felino)

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e' segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L..
2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita' dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
 - a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
 - b) il controllo delle nascite;
 - c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu' idonea.
3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

Art. 13.

(Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)

1. Con deliberazione della Giunta Regionale e' istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
 - a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualita' di Presidente;
 - b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanita' o un suo delegato;
 - c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
 - d) un medico del settore Sanita' pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanita' o un suo delegato;
 - e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
 - f) tre esperti qualificati, espressi dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 10 secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione.
2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali e' consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 11.

Art. 14.

(Finanziamenti)

1. Per il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della legge n. 281/1991 che vengono iscritti a bilancio regionale anche con variazione disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1 legge n. 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
2. La Regione puo' disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria dell'Assessorato Sanita'.
3. Gli importi integrativi previsti dal comma 2 vengono stabiliti in sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 15.

(Provvedimenti e sanzioni)

1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della U.S.S.L., per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2. Fatte salve ipotesi di responsabilita' penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera b) ed all'articolo 5: da lire cinquecentomila a lire tre milioni;
 - b) per le violazioni dell'articolo 2, lettera c): da lire trecentomila a lire un milione;
 - c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantamila.
3. In caso di recidiva la pena e' triplicata.

Art. 16.

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di applicazione della presente legge.

Art. 17.

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge 281/91.

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Regolamento 11 novembre 1993, n. 2 (D.C.R. 697/1993 - D.P.G.R. 4359/1993).

Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione

(B.U. 24 novembre 1993, n. 47)

Art. 1.

(Criteri per la detenzione di animali da affezione)

1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilita' di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, e necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantita' e nella qualita', adeguato alla specie, all'eta' ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Art. 2.

(Soppressione eutanاسica)

1. La soppressione eutanاسica di un animale da affezione deve essere preceduta da anestesia profonda.

Art. 3.

(Criteri per la istituzione e la gestione dei Servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi)

1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilita' costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.
2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.
3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.
4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani risultano senza proprietario e non possono restituiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.
5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.
6. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali liberta' di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.
7. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge: devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.

8. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo.
9. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalita' del destinatario.
10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.
11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprieta' catturati: luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalita' per la restituzione.

Art. 4.

(Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani)

Ai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono:

- la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanita' ed al benessere degli animali;
- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.

Art. 5.

(Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti senza proprietario)

1. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perche' senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:
 - capacita' massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
 - superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
 - numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
 - pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
 - approvvigionamento idrico sufficiente;
 - canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
 - reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
 - locale per gli interventi veterinari;
 - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
 - magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
2. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne' cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.
3. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprieta' si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni, per animali, di cui al presente Regolamento.
4. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultano: la data dell'introduzione e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalita' del destinatario.
5. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluogo con periodicit  almeno trimestrale.
6. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi, con dimostrata efficacia, per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
7. I Comuni per la realizzazione di rifugi, possono concedere' in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, un terreno idoneo per l'edificazione.
8. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la concessione edilizia, nonche' per il parere favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.

9. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile della organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiatrica.

10. L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L. in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.

11. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6.

(Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti)

1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.

2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L.

3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:

- superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
- numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
- pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente;
- canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
- locale per gli interventi veterinari;
- locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
- magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.

4. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino la data d'introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.

5. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluogo con periodicità almeno trimestrale.

6. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.

Art. 7.

(Criteri e procedure per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, le Associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992:

- il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalità;
- che operano nel settore con programmi ed attività documentate, nel rispetto delle leggi vigenti, da almeno 3 anni;
- che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte.

2. La documentazione relativa alle attività svolte in Piemonte per la protezione degli animali, dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda entro 60 gg. dalla presentazione della medesima, previa istruttoria dell'Assessorato alla Sanità'.

3. La Regione puo' effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, disponendo, in caso di non conformita', la cancellazione dall'Albo della Associazione interessata.

Art. 8.

(Corsi di formazione e di educazione sanitaria)

1. Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con il rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati dal personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o della Regione, in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari del servizio pubblico.

Art. 9.

(Interventi di controllo sulla popolazione felina)

1. Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della U.S.S.L. evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'U.S.S.L. competente per territorio.

2. Particolare attenzione dovra' essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune puo' fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zoiatrici che si rendano necessari.

3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, per gli interventi di competenza.

4. La cattura dei gatti randagi puo' essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es.: ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali; in questi casi, la cattura e' eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, dal personale di cui al comma 1. dell'articolo 3 del presente Regolamento, con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

Art. 10.

(Comitato Tecnico Regionale)

1. I Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della Giunta Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali.

2. Le modalita' operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale sono disciplinate con la deliberazione della Giunta Regionale, istitutiva del Comitato stesso.